

ROMA, 5 GIUGNO 2012



Informazioni, commenti e riflessioni su politica, società e lavoro
dalla Federazione DIRPUBBLICA www.dirpubblica.it – info@dirpubblica.it

Via Bagnera

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 120/2012

di **Alessandro Calabria**

(funzionario INPS e componente della Giunta nazionale DIRPUBBLICA)

La delusione è tanta. Ma non possiamo pensare che la giustizia possa sempre porre rimedio ai guasti della politica. Diceva Marx che “*l'uomo non esiste per la legge, ma la legge esiste per l'uomo*”, in sostanza viene prima l'uomo che la legge (e Marx, comunque la si pensi, rimane un interprete ‘storico’ della realtà). Dunque la Corte Costituzionale ha deciso che la legge Brunetta è conforme alla Carta, nonostante le corrette perplessità del Giudice remittente di Livorno. Invero la sentenza mostra gran voglia di avallare l'errata opinione comune di dipendenti pubblici svogliati e assenteisti, e non se l'è sentita, in questo momento storico, di abrogare una norma che nell'immaginario collettivo servirebbe a rendere più ‘produttivo’ il pubblico impiego. Pertanto è una sentenza ‘politica’, in senso lato, con alcune vistose lacune giuridiche. In dettaglio:

1. L'interpretazione restrittiva dell'art. 2110 c.c., come norma che includerebbe la previsione di un'esclusione del pagamento dell'indennità di malattia, è *contra legem*. L'articolo si limita a prevedere una pluralità di fonti disciplinanti “*la misura e il tempo*” dell'erogazione dell'indennità, non la sua esistenza. Dunque si tratta di una regolamentazione del *quantum* e del *quomodo*, non dell'*an*.
2. Analoga interpretazione erranea e ‘pericolosa’ è stata data dalla Corte all'art. 38 Cost., laddove ha ritenuto che la norma consentisse, in caso di malattia, la mancata erogazione di una parte della retribuzione, rimanendo sufficiente quella ‘base’.
3. La supposta *incomparabilità* tra il lavoro pubblico e quello privato, stabilita in sentenza, è con tutta evidenza strumentale, e serve alla Corte solo per non applicare l'art. 3 Cost. In realtà, talvolta la Corte ha ritenuto discriminati i pubblici dipendenti rispetto ai diritti dei privati (sent. 136/2001), talaltra ha creato addirittura una gerarchia anche tra pubblici dipendenti, privilegiando quelli non contrattualizzati (PS) a quelli contrattualizzati (VVFF) (sent. 342/2000). Insomma una sorta di altalena che sembra seguire più gli umori sociali e politici che i principi giuridici.

DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego
Via Giuseppe Bagnera, 29 – 00146 Roma; tel: 06.5590699;

4. Anche la supposta *adeguatezza* della retribuzione, ancorché decurtata dell'indennità di malattia, appare pretestuosa e insostenibile. Invero, se così fosse, nessuna rivendicazione di trattamenti accessori sarebbe giuridicamente fondata. E invece la Corte ha recentemente riconosciuto la rivalutazione sulla I.I.S. ad alcuni ammalati che ne erano stati esclusi per legge (sent. 293/2011). Dunque, quando lo vuole, per la Corte contano anche gli elementi accessori della retribuzione.
5. Infine, il costante richiamo all'esistenza del principio di *'buon andamento della pubblica amministrazione'* ex art. 97 Cost. per confrontarlo e farlo prevalere su altri fondamentali principi costituzionali (salute, equa retribuzione), nonché il suo uso in funzione di *'penalizzazione economica dei fenomeni di assenteismo'* per il *'controllo della spesa pubblica'*, appaiono frutto di evidente pregiudizio nei confronti dei dipendenti pubblici, al punto da costituire argomenti socio-politici e nient'affatto giuridici.

Che fare? Si potrebbe ipotizzare un ricorso alla Corte di Giustizia europea contro lo Stato italiano, per violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori (artt. 20 e 21 Carta diritti UE). Non è escluso, ma deve essere approfondita la giurisprudenza della Corte. Nel frattempo conviene cercare la strada 'politica' per la modifica della norma.